



BANDO INDIZIONE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Sono indette per il giorno **15 febbraio 2021** le elezioni telematiche del rappresentante degli studenti nel seguente Organo collegiale:

- a) n. 1 rappresentante degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica sede di Bergamo per le attività di consultazione in capo al Dipartimento di Scienze Biomediche.

Art. 2- Elettorati

1. L'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante di cui al punto a) del precedente articolo, spetta agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica di Humanitas University.
2. L'elettorato passivo per l'elezione del rappresentante di cui al punto a) del precedente articolo, spetta agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica di Humanitas University in corso al momento dell'indizione delle elezioni.
3. Sono esclusi sia dall'elettorato attivo sia da quello passivo gli studenti che risultino sospesi o che siano in attesa di procedimento penale o disciplinare.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che hanno già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.

Art. 3 – Presentazione delle candidature e propaganda

1. Gli studenti che intendono presentare liste per i singoli collegi elettorali, possono farlo, entro e non oltre le ore 17:00 del giorno **26 gennaio 2021**, inviando tutta la documentazione necessaria tramite email all'indirizzo info@hunimed.eu.
2. Le liste devono essere contraddistinte da una denominazione o sigla e devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli studenti appartenenti all'elettorato attivo per la specifica rappresentanza. La lista viene presentata da uno dei candidati, che ne diviene *presentatore* e rappresentante ufficiale. Egli, per conto della lista, effettua e riceve le comunicazioni e gli eventuali altri atti previsti dall'Ateneo.
3. Le liste contengono un numero minimo di candidati pari al numero delle rappresentanze previste dal collegio elettorale.
4. Al momento della presentazione della lista, verrà assegnato a ciascuna di esse un numero progressivo corrispondente all'ordine di presentazione della stessa.
5. I sottoscrittori di ciascuna lista devono indicare la propria sottoscrizione all'interno della piattaforma di Ateneo di Learning Management System (LMS)
6. I candidati devono anche presentare un curriculum vitae che sarà pubblicato sulla pagina del sito disponibile al link <https://www.hunimed.eu/it/rappresentanti-degli-studenti/>.
7. Nessun candidato può essere incluso in più liste per le elezioni delle rappresentanze nello stesso Organo. Nel caso di inclusione del medesimo candidato in più di una lista, verrà considerata valida la candidatura nella lista depositata per prima.
8. Fino a quarantotto ore prima dell'inizio delle votazioni è ammessa ogni forma di propaganda elettorale svolta nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantite dalla Costituzione. I candidati che adotteranno indebita forma di propaganda verranno esclusi dalle liste elettorali.
9. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l'Ateneo mette a disposizione dei candidati idonei spazi.

Art. 4 – Pubblicazione delle liste elettorali

Emanato con D.R. n. 006/2021



Le liste elettorali, le modalità di voto telematiche e l'orario delle elezioni saranno a disposizione per la consultazione a partire dal giorno **8 febbraio 2021** sulla pagina web dedicata <https://www.hunimed.eu/it/rappresentanti-degli-studenti/>.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle elezioni telematiche

Saranno ammessi a votare gli studenti inclusi negli elenchi degli elettori. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica tramite la piattaforma di Ateneo di *Learning Management System* (LMS).

Art. 6 – Individuazione dei Candidati eletti

1. L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio:

- a) per ogni Lista è determinato il "voto di lista", costituito dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna Lista;
- b) per ogni Lista è determinato altresì il "voto di preferenza", costituito dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della Lista;
- c) il "voto di lista" è diviso successivamente per 1 (uno), per 2 (due), per 3 (tre) e per 4 (quattro) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun Organo, determinando i relativi "quozienti elettorali";
- d) tutti i quozienti elettorali vengono graduati in ordine decrescente, scegliendo poi fra essi quelli più alti fino a concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere in ciascun Organo; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde il minor "voto di lista";
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti individuati come indicato nella lettera precedente.

2. Con riferimento alle singole rappresentanze, risulteranno eletti i candidati che, lista per lista, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.

3. In caso di parità di voti ed età anagrafica sarà preferito il candidato proveniente da un paese non appartenente all'Unione Europea e a seguire da un candidato proveniente da un paese appartenente all'Unione Europea diverso dall'Italia e, a seguire, un candidato di nazionalità italiana.

4. In caso di doppia cittadinanza prevarrà in primis quella italiana e a seguire quella di altro Paese dell'Unione Europea;

5. I risultati delle elezioni verranno proclamati mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo e comunicati tramite invio di email all'intera Comunità Accademica.

Art. 7 – Inizio e durata del mandato

1. Ciascun mandato decorrerà dal giorno immediatamente successivo al termine delle procedure elettorali.

2. La durata del mandato è di due anni.

Art. 8 – Rinuncia o perdita dell'elettorato passivo

1. In caso di rinuncia o perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti, verrà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti, il quale manterrà la carica fino alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato.

Art. 9 – Proposizione del ricorso

1. Qualunque elettore può proporre ricorso motivato contro la proclamazione entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati sul sito di Ateneo. Il ricorso dovrà essere presentato presso lo Student Office.

2. La Commissione elettorale è tenuta a pronunciarsi sui ricorsi pervenuti entro il termine di dieci giorni.

3. Contro la pronuncia della Commissione elettorale può essere proposto ricorso al Rettore che si pronuncia in via definitiva entro dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale.

Emanato con D.R. n. 006/2021



Art. 10 – Disposizioni finali

1. Tutte le informazioni relative alle diverse fasi delle procedure elettorali saranno disponibili sulla pagina web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.hunimed.eu/it/rappresentanti-degli-studenti/>.
2. Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento agli appositi regolamenti.